



COMUNE DI GRECCIO

Provincia di Rieti

Via Limiti Nord 17 02045 Greccio
Tel.0746 750591 fax 0746 750587

e-mail : [vigiliurbani_2011@libero.it](mailto:vigliurbani_2011@libero.it)
settore.vigillanza@comune.greccio.ri.it

PEC:segreteria.greccio.ri@legalmail.it

V° Settore Vigilanza Ordinanza N. 04 DEL 10/06/2017

OGGETTO : ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'IRRIGAZIONE DI ORTI, GIARDINI, USI AGRARI E QUALSIASI ALTRO USO CHE NON SIA DOMESTICO.

Il Responsabile del Settore

Preso atto della eccezionale ondata di siccità che si sta attraversando con l'ulteriore conseguente abbassamento delle falde acquifere delle sorgenti che alimentano gli acquedotti comunali;

Ritenuto che l' utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto comunale per l'irrigazione di orti, giardini, per usi agrari e per usi diversi da quello domestico può comportare pregiudizio per il rifornimento idrico domestico stesso, con gravi disagi per i cittadini, problemi igienico sanitari e possibili danni agli elettrodomestici;

Atteso che motivi di igiene pubblica impongono che vengano soddisfatti, in via prioritaria, i bisogni idrici domestici della popolazione;

Ritenuto opportuno adottare un apposito provvedimento atto a regolarizzare i consumi idrici in modo tale da garantire, per quanto possibile, l'approvvigionamento idrico domestico a tutte le famiglie nelle fasce orarie di maggior utilizzo;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

Visto il vigente regolamento comunale di concessione d'acqua ai privati;

Vista la Legge 689/1981;

ORDINA

il divieto dell'utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale per l'irrigazione di orti, giardini e per qualsiasi altro uso che non sia strettamente domestico nell'ambito dell'intero territorio comunale.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di euro **150,00**.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, nel sito internet del Comune, diffusa mediante l'affissione di manifesti.

Contro tale ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lazio (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034) nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Considerato che la presente è rivolta ad una comunità di persone, la stessa è valida quale comunicazione di inizio di procedimento amministrativo per gli eventuali contravventori delle disposizioni suesposte.

Greccio li 10.06.2017.



Il Responsabile del Settore
(Cap.Ennio Menichelli)